

IN PARTI 1066 FIC & FS ^{ORD} 203/95

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N° 165/95

Il Capitano di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo della Spezia,

- VISTA la propria ordinanza n° 62/88 in data 28 maggio 1988 relativa all'imbarco di veicoli aventi nel loro serbatoio il combustibile necessario alla loro propulsione;
- CONSIDERATO che alcune materie contenute nell'ordinanza predetta sono state disciplinate dall'articolo 176 del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" approvato con D.P.R. 08 novembre 1991, n° 435;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare, nel Porto della Spezia, lo sbarco e lo sbarco dei passeggeri dalle navi mercantili che trasportano veicoli stradali;
- RITENUTO necessario, pertanto, aggiornare la precedente citata ordinanza;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale"
- VISTE le circolari ministeriali titolo "Polizia della Navigazione", serie III n° 2 in data 21 agosto 1967 e serie IV n° 7 del 13 marzo 1995;
- VISTI l'articolo 17 del codice della navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n° 327 e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 gennaio 1952 n° 338;

ORDINA

Art. 1 - Campo di applicazione

Sono soggette alle disposizioni del seguente Regolamento:

- 1 Le navi mercantili italiane o straniere, da passeggeri o da carico, munite di "locali di categoria speciale", quali definiti dalla Reg. 3.18, Cap. II-2, SOLAS '74, come emendata, che approdano nel porto della Spezia. Nel presente "Regolamento" tali navi sono individuate col nome di "traghetti".

Art. 2 - Certificazione della nave

- 1 Le navi da passeggeri di bandiera nazionale, e le navi straniere la cui chiglia sia stata impostata in data antecedente al 1° settembre 1984, devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciato dal Registro Italiano Navale, in regolare corso di validità.
- 2 Le navi passeggeri di bandiera estera la cui chiglia sia stata imposta in data posteriore al 1° settembre 1984, dovranno essere in possesso del certificato di sicurezza per navi da passeggeri - Solas '74, come emendata, emesso dall'Amministrazione di bandiera o da una Organizzazione autorizzata dalla stessa, in regolare corso di validità.

Art. 3 - Rizzaggio degli automezzi

- .1 I veicoli stradali devono essere sistemati a bordo conformemente a quanto prescritto dalle certificazioni del "traghetto";
- .2 i veicoli devono essere scontrati e rizzati in modo ritenuto idoneo a soddisfazione del comandante del "traghetto", tenuto conto delle condizioni del tempo, del tratto di ~~mare~~ più o meno lungo da attraversare, della durata del viaggio, dell'area geografica del viaggio, delle condizioni di mare che si possono prevedere, delle dimensioni e delle caratteristiche progettuali della nave, del tipo dell'unità di carico e del veicolo da rizzare, dello schema generale di stivaggio, del carico e del peso delle unità di carico e dei veicoli.
- .3 Nel periodo ottobre-marzo, gli autoveicoli di tara inferiore a 3,5 tonnellate devono essere scontrati con apposite attrezzature (cunei, ganasce, catene e similari); nel periodo estivo l'applicazione di tale obbligo è lasciato al giudizio del comandante della nave.
- .4 I mezzi pesanti di tara superiore alle 3,5 tonnellate, devono essere sempre rizzati.

Art. 4 - Imbarco e sbarco dei veicoli stradali

- .1 A cura e sotto la responsabilità del comandante del "traghetto" devono essere osservate all'imbarco le seguenti prescrizioni:
 - .1 prima dell'imbarco a bordo deve essere accertato che non vi siano perdite di carburante, né di olio lubrificante dai relativi serbatoi del veicolo;
 - .2 intorno ad ogni veicolo deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 centimetri;
 - .3 devono essere lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio; a tal fine dovranno essere chiaramente individuate su ogni ponte a mezzo di segnalazione di colore giallo le zone che devono essere lasciate libere,;
 - .4 il conducente di ogni veicolo deve spegnere gli impianti alimentati elettricamente, disinserire la chiavetta di accensione dal cruscotto e disattivare l'allarme antifurto, appena completata la sua sistemazione a bordo;
 - .5 divieto di fumare ed eseguire lavori che possono causare sorgente di ignizione;
 - .6 il motore dei veicoli deve essere tenuto acceso solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco;
 - .7 le operazioni di imbarco devono essere sospese in caso di avaria agli impianti di ventilazione dei "locali di categoria speciale";
 - .8 sul veicolo deve essere presente solo il conducente che, comunque, non potrà permanere sul veicolo una volta che lo stesso sia sistemato a bordo;
 - .9 le operazioni di imbarco debbono avvenire con la massima cura onde evitare incidenti di qualsiasi natura.
- .2 A cura e sotto la responsabilità del comandante del "traghetto" devono essere osservate allo sbarco le seguenti prescrizioni:
 - .1 le operazioni di sbarco devono iniziare previo esplicito ordine del comandante del "traghetto";
 - .2 il motore dei veicoli deve essere tenuto acceso per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco; a tal fine dovrà essere evitata la messa in moto contemporanea di tutti i veicoli presenti nei "locali di categoria speciale", ma si dovrà dilazionare opportunamente tale operazione;
 - .3 divieto di fumare od eseguire lavori che possano causare sorgenti di ignizione;
 - .4 le operazioni di sbarco devono essere sospese in caso di avaria agli impianti di ventilazione dei "locali di categoria speciale";
 - .5 sul veicolo deve essere presente solamente il conducente;
 - .6 le operazioni di sbarco devono avvenire con la massima cura onde evitare incidenti di qualsiasi natura.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli stradali il cui serbatoio non contenga carburante; a tal fine il comandante del "traghetto", od altra persona di sua fiducia, dovrà accertare che:

- il serbatoio sia completamente vuoto di carburante;
- i morsetti della batteria siano staccati ed isolati in modo ritenuto sicuro.

Art. 5 - Imbarco e sbarco dei passeggeri

- .1 Le disposizioni del presente articolo si applicano, esclusivamente alle navi passeggeri, così come definite dalla Reg. 2, Cap. I, SOLAS '74 come emendata;
- .2 L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri dai "traghetti" deve avvenire, salvo che per i conducenti dei veicoli, attraverso "percorsi dedicati" fatto salvo quanto indicato al successivo punto 5. Per "percorso dedicato" si intende un percorso che non attraversi in alcun modo un "locale di categoria speciale".
- .3 Qualora il "percorso dedicato" preveda l'utilizzo di uno scalandrone (o scala reale) di dotazione del "traghetto", detta attrezzatura deve essere riconosciuta idonea allo scopo dall'Amministrazione di bandiera del "traghetto"; per i "traghetti" italiani tale riconoscimento è delegato al Registro Italiano Navale.
- .4 Qualora il "percorso dedicato" preveda l'utilizzo di uno scalandrone od altra struttura fissa o mobile fornita da un'organizzazione portuale, detta attrezzatura dovrà essere ritenuta idonea allo scopo dal competente Ufficio Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (P.S.A.L.) del Servizio Sanitario Nazionale.
- .5 Nel caso che il "traghetto" non sia in grado di utilizzare "percorsi dedicati", l'imbarco/sbarco dei passeggeri potrà avvenire attraverso la rampa d'imbarco/sbarco dei veicoli alle seguenti condizioni:

- .1 il tragitto che deve essere seguito dai passeggeri, all'interno dei "locali di categoria speciale", per raggiungere le porte di accesso alle zone passeggeri (o viceversa), deve essere chiaramente indicato mediante segnaletica di colore giallo tracciata sul ponte; tale tragitto deve essere esente da pericoli, mantenuto sempre libero da ingombri di qualsiasi natura e convenientemente illuminato;
- .2 Durante il transito dei passeggeri, i motori dei veicoli debbono essere mantenuti spenti;
- .3 Il transito dei passeggeri deve essere sospeso qualora i ventilatori dei "locali di categoria speciale" fossero in avaria anche momentanea;
- .4 L'imbarco/sbarco dei passeggeri deve avvenire in tempi differenti rispetto all'imbarco/sbarco dei veicoli.

Art. 6 - Prescrizioni aggiuntive per i veicoli con motore a gas di petrolio liquefatto o metano; nonché di caravans e campers muniti di cucine e frigoriferi funzionanti a gas liquido in bombole.

- .1 Fermo restando quanto indicato agli artt. 3 e 4, i veicoli di cui al presente articolo devono essere sistemati in un'unica zona predeterminata dal comandante del "traghetto" ed adeguatamente separata, anche in relazione ai controlli di sicurezza.
- .2 Sotto la responsabilità del comandante del "traghetto" deve essere verificato, prima dell'imbarco dei veicoli di cui al presente articolo che:
 - .1 il libretto di circolazione del veicolo attesti l'idoneità dello stesso a circolare con motore alimentato a GPL o GNL;
 - .2 le valvole di intercettazione del GPL o GNL - sia per i serbatoi dei veicoli sia per quelli della cucina/frigorifero dei campers o

caravans siano chiuse e permangano tali per tutto il tempo in cui gli stessi rimangono a bordo. A tal fine il conducente è tenuto a dichiarare, prima dell'imbarco, che il motore è alimentato a GPL o GNL e che il camper od il caravan è munito di bombole di gas liquido; la dichiarazione va resa al chek-in che provvederà a contrassegnare opportunamente il veicolo.

Art. 7 - Norme di comportamento

- .1 Sulla rampa di imbarco/sbarco per i veicoli non deve sostare alcuno tranne i componenti dell'equipaggio incaricati di controllare l'afflusso/deflusso dei veicoli o dei passeggeri che non si avvalgono dei "percorsi dedicati" nell'ipotesi prevista al punto 5 del precedente articolo 5;
- .2 il comandante del traghetto deve porre particolare attenzione e cura affinché durante le operazioni di imbarco o sbarco dei passeggeri o dei veicoli non si determinino da parte del "traghetto", movimenti o sbandamenti di sorta che possano creare rischi per l'incolumità delle persone.
- .3 il comandante od altra persona di sua fiducia deve curare che il collegamento nave-terra realizzato mediante lo scalandrone (o scala reale) od altra struttura sia effettuato e mantenuto in sicurezza; il transito delle persone sarà consentito allorché il comandante od altra persona di sua fiducia avrà accertato che detta attrezzatura sia convenientemente e sicuramente posta in opera; i cavi di ormeggio e gli "springs" non debbono interferire con lo scalandrone (o scala reale) od altra struttura di transito nave/terra;
- .4 dovrà essere garantita la massima illuminazione della rampa per l'imbarco/sbarco dei veicoli, nonché dello scalandrone (o scala reale) o altra struttura destinata allo imbarco/sbarco delle persone;
- .5 il comandante di un "traghetto" in partenza impartirà l'ordine di al lasciare o recuperare i cavi di ormeggio e gli "springs", solamente dopo l'avvenuta rimozione/ recupero dello scalandrone (o scala reale) od il distacco della struttura di transito nave/terra per le persone;
- .6 la società concessionaria dei terminali cui ormeggiano i "traghetti" deve:
 - .1 organizzare l'afflusso/deflusso dei veicoli che devono imbarcare/sbarcare in maniera da evitare rischi per le persone e le cose;
 - .2 organizzare e regolare in maniera ordinata l'afflusso/deflusso dei passeggeri che devono imbarcare/sbarcare;
 - .3 organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina e spazi in concessione dei veicoli e dei passeggeri in attesa di imbarco;
 - .4 provvedere - qualora sia consentito ai passeggeri in attesa di imbarco, di sostare in banchina e negli spazi in concessione - adeguati servizi igienici;
 - .5 mantenere pulita ed in ordine la banchina e gli spazi in concessione, destinati all'afflusso/deflusso ed alla sosta dei veicoli e dei passeggeri;
 - .6 disporre, lungo il ciglio di banchina, salvagenti anulari di tipo approvato ai fini SOLAS 74/83 muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri, in ragione di uno ogni 50 metri.

Copia delle procedure stabilite (e dei loro aggiornamenti) relativamente ai punti da 1 a 4 del presente articolo deve essere depositata presso la Capitaneria di Porto; tali procedure devono, altresì, indicare la persona (o le persone) responsabili delle operazioni di piazzale

afflusso/deflusso e sosta dei veicoli, dei passeggeri, chek-in) ed il loro recapito telefonico continuato.

Art. 8 Disposizioni penali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, saranno passibili delle sanzioni di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n° 62/88 in data 28 maggio 1988 della Capitaneria di Porto della Spezia, nonché ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata, ed entra in vigore 15 giorni dopo la data di emanazione.

La Spezia, 4 LUG. 1995



IL COMANDANTE
CV(CP) Lorenzo LAZZARI